



azienda gardesana servizi

S.p.A.

Via Monte Baldo, 17
37019 Peschiera del Garda (VR)
Tel. 045/6445211 – Fax 045/6445299
Azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001
Cod. fisc. 80019800236
Partita I.V.A. 01855890230



GARDA UNO S.p.A.

Via Italo Barbieri, 20
25080 PADENGHE SUL GARDA (Bs)
Tel. 030 99 95 401 - 030 99 95 411
Fax 030 99 95 420

**Regolamento per l'affidamento dei contratti ad evidenza
pubblica di importo inferiore alla soglia comunitaria
relativi al servizio di pulizia ed espurgo di caditoie, di reti
fognarie e di impianti di depurazione.
(art. 238, comma 7, D.Lgs. 163/2006)**

INDICE:

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
1. Ambito normativo di riferimento	4
2. Finalità	4
3. Vigenza ed operatività del sistema di qualificazione.....	4
CAPO 2 – OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE ED ISCRIZIONE.....	4
5. Soggetti ammessi al procedimento di qualificazione.....	5
6. Soggetti riuniti: consorzi o g.e.i.e.	5
6.1. Soggetti riuniti di cui all’articolo 5, lettere e) ed f) del Regolamento	6
6.2. Consorzi di cui all’art. 5 lettere b) e c) del Regolamento	6
7. Modifiche societarie o alla composizione del consorzio o G.E.I.E.....	6
CAPO 4 - PRESCRIZIONI ULTERIORI	6
8. Competenza all’approvazione del regolamento.....	7
9. Responsabilità del concorrente	7
10. Comunicazioni	7
11. Trattamento dei dati	7
12. Modificabilità del regolamento e utilizzo del sistema di qualificazione	8
13. Foro competente.....	8
CAPO 5 - ADEMPIMENTI DELL’IMPRESA PER LA QUALIFICAZIONE.....	8
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	8
14. Richiesta di qualificazione	8
14.1. Modalità di presentazione della Richiesta di qualificazione.....	8
15. Documentazione a corredo della richiesta di qualificazione	9
15.1. Documentazione relativa ai requisiti di ordine generale.....	9
15.2. Documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale	9
15.2.1. Requisiti relativi alle figure professionali.....	9
15.2.2. Requisiti relativi ai lavori analoghi	10
15.2.3. Requisiti relativi alla idoneità tecnica.....	10
15.2.5. Certificato di presa visione tipologia del servizio e struttura Aziende rilasciato dalle Aziende in occasione del sopralluogo.	10
16. Documentazione a corredo della richiesta di qualificazione dei consorzi.	10
16.1. Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi stabili di cui alla lett. b) e c) art. 5 del Regolamento.	11
16.2. Consorzio di concorrenti di cui alla lett. e) art. 5 del Regolamento	11
CAPO 6 – REQUISITI E CRITERI DI VALUTAZIONE.....	12
17. Requisiti richiesti per la qualificazione.....	12
17.1. Requisiti di ordine generale (cd. Requisiti morali).....	12
17.2. Requisiti di ordine speciale.	13
17.2.1. Requisiti relativi alla idoneità tecnica.....	13
17.2.2. Requisiti	13
17.2.3. Qualificazioni e specializzazioni delle figure professionali.	15

18. Sussistenza delle figure professionali e degli automezzi, attrezzature e mezzi d'opera relativi alla tipologia	16
19. Requisiti richiesti per la qualificazione dei consorzi	17
19.1. Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi stabili di cui alle lett. b) e c) art. 5 del Regolamento	17
19.2. Consorzio di concorrenti di cui alla lett. e) art. 5 del Regolamento	17
CAPO 7 – PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE	18
20. Esame della documentazione	18
21 Esito della procedura di qualificazione	18
21.1. Accoglimento della Richiesta.	18
21.2. Rigetto della richiesta.....	18
22. Validità della qualificazione	19
23. Verifica della permanenza dei requisiti	19
24. Verifica annuale della sussistenza dei requisiti.....	19
25. Rinnovo ed estensione della qualificazione della impresa.....	20
26. Decadenza dai benefici	20
CAPO 8 - GESTIONE DINAMICA DELL'ALBO	20
27. Eventuale sospensione della qualificazione	20
27.1 Requisiti di ordine generale (c.d. requisiti morali)	20
27.2 Requisiti di ordine speciale	22
28. Sospensione della qualificazione	22
29. Efficacia del provvedimento di sospensione – controdeduzioni.....	23

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Azienda Gardesana Servizi S.p.A. e Garda Uno S.p.A. (nel prosieguo denominate Aziende) sono società per azioni a totale partecipazione pubblica, che operano quali concessionarie del Servizio Idrico Integrato per i Comuni della sponda e l'entroterra veronese e bresciano del Lago di Garda.

1. Ambito normativo di riferimento

La normativa di riferimento è costituita dalle disposizioni legislative vigenti in materia di appalti di lavori nei settori speciali e più precisamente, il Sistema di Qualificazione è istituito in conformità alle previsioni di cui all'art. 238, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

2. Finalità

Le Aziende, intendono istituire un Sistema di Qualificazione al fine di formare elenchi di imprenditori esecutori del servizio di pulizia ed espurgo di caditoie, di reti fognarie e di impianti di depurazione degli impianti gestiti dalle due Aziende, dotati di specifici requisiti morali, tecnici ed economici.

Il sistema è caratterizzato da una dinamicità gestionale in quanto, in ogni momento della sua vigenza, gli operatori economici possono iscriversi all'Albo inoltrando la richiesta di qualificazione e la documentazione a corredo occorrente.

Conseguentemente, essendo prescritta la costante permanenza dei requisiti richiesti, le imprese, nel caso in cui si verifichi una causa di sospensione di cui all'art. 28 del presente Regolamento, determinante il venir meno della fiducia nell'operatore economico anche per la qualità del lavoro svolto, rispetto dei tempi di consegna e delle condizioni contrattuali in genere, saranno sospese dall'Albo.

3. Vigenza ed operatività del sistema di qualificazione

Il sistema di qualificazione dei lavori delle Aziende, ha validità triennale con decorrenza marzo 2010.

Alla scadenza del triennio, l'Albo fornitori delle Aziende si intenderà decaduto, salvo che le stesse non procedano al suo rinnovo, mediante pubblicazione del relativo avviso nei sei mesi antecedenti la data di scadenza del presente Sistema.

Nel caso di rinnovo del Sistema, le imprese già qualificate saranno sottoposte ad una nuova procedura di accertamento dei requisiti secondo le modalità previste dal Regolamento.

Con riferimento all'operatività del Sistema, si precisa che ogni singolo lotto sarà posto in gara solo ove sussista un numero minimo di tre imprese iscritte al Sistema.

Le due Aziende operando in zone diverse bandiranno gare ognuna in base alle proprie esigenze e per la propria zona di competenza, pertanto le ditte possono scegliere entrambe le zone o una sola zona di preferenza, in quest'ultimo caso verranno invitati solo dall'Azienda competente es. A.G.S. se il servizio riguarda il veronese o Garda Uno se riguarda il bresciano.

Per la durata di tre anni dalla data di pubblicazione di avvisi per l'esistenza di Sistemi di qualificazione, le Aziende non pubblicheranno ulteriori bandi per quanto già oggetto delle qualifiche effettuate.

CAPO 2 – OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE ED ISCRIZIONE

4 Oggetto del servizio

Servizio di pulizia ed espurgo di caditoie, di reti fognarie e di impianti di depurazione di tutti gli impianti gestiti dalle due Aziende.

I Comuni gestiti da Azienda Gardesana Servizi sono: Peschiera del Garda, Valeggio sul Mincio, Castelnuovo del Garda, Lazise, Bardolino, Garda, Affi, Brenzone, Caprino Veronese, Cavaion Veronese, Dolcè, Ferrara di Monte Baldo, Malcesine, Pastrengo, Rivoli Veronese, S. Ambrogio di Valpolicella, S. Zeno di Montagna, Costernano, Torri del Benaco.

I comuni gestiti da Garda Uno S.p.A. sono: Limone, Tremosine, Tignale, Gargnano, Magasa, Valvestino, Toscolano Maderno, Gardone Riviera, Roè Vociano, Salò, San Felice del Benaco, Puegnago del Garda, Manerba del Garda, Polpenazze del Garda, Soiano del Lago, Moniga del Garda, Calvagese della Riviera, Padenghe del Garda, Lonato del Garda, Desenzano del Garda, Sirmione, Carpendolo e Pozzolengo.

5. Soggetti ammessi al procedimento di qualificazione

Possono presentare la Richiesta di qualificazione:

- a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, formati da non meno di tre consorziate che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per gli interventi oggetto del presente Sistema, per un periodo non inferiore a 5 anni, istituendo a tal fine una comune struttura d'impresa;
- e) i consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile;
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991 n. 240, mentre per le imprese appartenenti a paesi della UE in ragione del Regolamento CE n. 2137/85.

La qualificazione può riguardare oltre che soggetti italiani, anche soggetti appartenenti ai paesi membri dell'UE o soggetti extraeuropei.

6. Soggetti riuniti: consorzi o g.e.i.e.

Lo stesso soggetto può presentare la Richiesta di qualificazione sia a titolo individuale che come componente di un soggetto riunito.

Non è consentito ad alcun soggetto di presentare domanda di qualificazione come componente di più soggetti riuniti.

Qualora il soggetto qualificato come singolo intenda riunirsi dovrà inoltrare una nuova Richiesta di qualificazione, fermo restando che in tal caso resterà qualificato come singolo all'interno dell'originaria tipologia e classe d'importo.

I Soggetti riuniti di cui alle lett. b), c), e) ed f) dell'art. 5 del Regolamento debbono essere già costituiti al momento della presentazione della domanda di qualificazione.

Il soggetto riunito e le imprese che lo costituiscono possono essere qualificate nelle medesime tipologie e classi d'importo.

Qualora ad una singola procedura partecipi uno dei Soggetti riuniti di cui alle lett. b), c), e) ed f) dell'art. 5 del Regolamento è vietata la partecipazione alla medesima, delle singole consorziate o membri del gruppo.

Non essendo quindi consentita la duplice partecipazione alla gara di un'impresa come singola e come componente di un soggetto riunito, è rimessa ai soggetti invitati la scelta del candidato offerente.

Nel caso di partecipazione congiunta del consorzio e di una sua consorziata le Aziende provvederanno ad escludere la consorziata.

In ogni caso, all'atto della presentazione dell'offerta, i consorzi di cui alle lett. b) e c) del precedente art. 5 devono indicare le singole consorziate per conto delle quali concorrono.

6.1. Soggetti riuniti di cui all'articolo 5, lettere e) ed f) del Regolamento

Nei consorzi di concorrenti e G.E.I.E. di cui alle lett. e) ed f) del precedente art. 5 i requisiti economico – finanziari e tecnico organizzativi richiesti nel Regolamento per l'impresa singola, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti da un'impresa consorziata nella misura minima del 60% di quanto richiesto al singolo concorrente. La restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle altre imprese del raggruppamento ciascuna nella misura minima del 20% di quanto richiesto al singolo concorrente.

In ogni caso i requisiti così sommati posseduti dalle imprese riunite devono essere almeno pari a quelli globalmente richiesti dal soggetto aggiudicatore al singolo concorrente.

I requisiti di ordine generale, invece, devono essere attestati da tutte le imprese presenti nel raggruppamento.

È fatto divieto di associare nel raggruppamento imprese cooptate ai sensi dell'art. 95, comma 4, D.P.R. 554/1999.

E' altresì vietata inoltre qualsiasi modificazione alla composizione del consorzio di concorrenti, di cui alla lett. e) del precedente art. 5, rispetto a quella indicata all'atto della Richiesta di qualificazione.

Eventuali modifiche soggettive del Raggruppamento non avranno alcun valore nei confronti delle Aziende, fatta salva l'ipotesi di espressa accettazione da parte di quest'ultima.

Nel caso in cui intervengano le suddette modifiche, la qualificazione del soggetto sarà sospesa, le Aziende provvederanno a sottoporre a verifica la nuova compagine e a revocare, nel caso di permanenza dei requisiti richiesti nel presente Regolamento, la sospensione dall'Albo.

6.2. Consorzi di cui all'art. 5 lettere b) e c) del Regolamento

Ai fini della qualificazione, i requisiti di idoneità tecnica devono essere posseduti e comprovati dal consorzio, eccezion fatta per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio ed al costo del personale dipendente, i quali possono anche essere computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

7. Modifiche societarie o alla composizione del consorzio o G.E.I.E.

Fermo restando quanto disposto ai commi 4 e ss. del precedente art. 6.1., le imprese qualificate singolarmente e i soggetti riuniti di cui all'art. 5, lett. b), c), e) ed f) dovranno segnalare tempestivamente alle Aziende tutte le modifiche rilevanti (nella tipologia di prestazioni, struttura societaria /o organizzativa, ecc.) intervenute dopo la qualificazione.

CAPO 4 - PRESCRIZIONI ULTERIORI

8. Competenza all'approvazione del regolamento

Il Regolamento è approvato dai Consigli di Amministrazione delle due Aziende.

L'istruttoria delle domande presentate dai concorrenti è effettuata dall'Area Affari Generali Gare – Contratti di Azienda Gardesana Servizi S.p.A. in collaborazione con Garda Uno S.p.A., .

9. Responsabilità del concorrente

Il Candidato è responsabile della corretta interpretazione del presente Regolamento e, in caso di dubbio, esso è tenuto a richiedere chiarimenti ad Azienda Gardesana Servizi S.p.A..

Il soggetto richiedente la qualificazione si obbliga a tenere un comportamento di correttezza e di buona fede durante il Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1337 del Codice Civile italiano.

10. Comunicazioni

Le comunicazioni fra le imprese qualificate e le Aziende, quando non sia altrimenti stabilito nel Regolamento o nei documenti di gara, avverranno a mezzo fax o via mail. In tal caso, qualora destinataria della comunicazione sia un'impresa, quest'ultima è tenuta ad inviare, nelle stesse modalità, immediata risposta avente carattere cofirmatario. Qualora non provveda in tal senso, la comunicazione effettuata via mail sarà seguita da un inoltro via fax della stessa; in ogni caso, il report della comunicazione a mezzo fax ha piena efficacia probatoria del momento temporale in cui detta comunicazione è stata effettuata. Peraltro, le Aziende si riservano la facoltà di effettuare ogni comunicazione anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con consegna diretta accompagnata da ricevuta. La medesima facoltà è concessa ai concorrenti ed alle imprese iscritte, previa anticipazione via fax o mail.

Per tutto ciò che attiene alla fase istruttoria, le comunicazioni fra i concorrenti, le imprese qualificande o qualificate e le Aziende, avverranno a mezzo fax al n. 045/6445299 o via mail al seguente indirizzo: ags@ags.vr.it.

Gli uffici di A.G.S. S.p.A. per effettuare la presa visione richiesta per la qualificazione, previa prenotazione, sono aperti dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,00 ed il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00.

11. Trattamento dei dati

In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, si precisa che i titolari del trattamento dei dati sono A.G.S. S.p.A. e Garda Uno S.p.A., che utilizzano i dati personali con l'ausilio di supporti cartacei o di mezzi elettronici, secondo i principi e le modalità volti ad assicurare la sicurezza degli stessi.

Tutti i dati forniti dall'impresa, ovvero altrimenti acquisiti dalle Aziende nell'ambito delle loro attività aziendali, verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali alle medesime, quali: tenuta dell'Albo Lavori; tenuta della contabilità fornitori lavori; espletamento gare e successiva connessa verifica di dichiarazioni rese; stipulazione ed esecuzione di contratti; esecuzione obblighi di legge; esecuzione modalità di pagamento convenute; controllo sui pagamenti e azioni conseguenti; esigenze operative, gestionali e statistiche; ricerche di mercato.

Il conferimento dei dati da parte dell'impresa rimane facoltativo; tuttavia il rifiuto di fornirli potrebbe determinare, di volta in volta, a seconda dei casi, l'impossibilità di concludere e/o eseguire con l'impresa i rapporti contrattuali, amministrativi o commerciali di cui sopra.

Si informa, inoltre, della possibilità di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

12. Modificabilità del regolamento e utilizzo del sistema di qualificazione

Le Aziende si riservano la facoltà di apportare modifiche al Regolamento, ovvero di procedere ad una revisione dello stesso prima della sua scadenza. Di tali eventuali variazioni sarà data idonea pubblicità; in ogni caso, esse saranno debitamente comunicate a tutte le Candidate ed a tutte le imprese qualificate.

Il presente Sistema potrà essere utilizzato da A.G.S. S.p.A., da Garda Uno S.p.A. e da Depurazioni Benacensi Scrl.

Inoltre, ai sensi dell'art. 232, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, il presente Sistema potrà essere utilizzato anche da altro Ente Aggiudicatore.

13. Foro competente

I diritti e le obbligazioni delle parti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento sono regolati dalla Legge italiana ed il Foro di Verona ha competenza esclusiva a giudicare relativamente alle vertenze che insorgessero nelle procedure di gara promosse da Azienda Gardesana Servizi e da Depurazioni Benacensi nell'ambito del presente sistema di qualificazione e di Brescia nelle procedure di gara promosse da Garda Uno S.p.A. nell'ambito del medesimo sistema di qualificazione .

CAPO 5 - ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA PER LA QUALIFICAZIONE

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

14. Richiesta di qualificazione

Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 5 del Regolamento, in possesso dei requisiti richiesti, interessato alla qualificazione, dovrà presentare ad A.G.S. S.p.A. apposita "Richiesta di qualificazione", nelle modalità di seguito indicate.

La Richiesta di qualificazione e la documentazione da presentare a corredo della stessa, dettagliate al successivo art. 15, dovranno essere redatte solo ed esclusivamente per mezzo dei moduli predisposti dalle Aziende che verranno consegnati in occasione del sopralluogo obbligatorio da parte del concorrente presso la sede di A.G.S. S.p.A.; per le dichiarazioni relative ai requisiti di idoneità tecnica da rendersi da parte dei consorzi, è possibile integrare la modulistica predisposta.

All'atto della presentazione della candidatura, la richiesta di qualificazione e l'ulteriore documentazione a corredo prescritta, dovranno essere prodotte sia nella versione cartacea che in separati file pdf, da trasmettere all'Azienda all'indirizzo ags@ags.vr.it.

Qualora la documentazione cartacea o la documentazione in PDF trasmessa ad A.G.S. S.p.A. siano carenti o incomplete, la richiesta di qualificazione non sarà accettata.

Nel caso di imprenditore proveniente da Stato UE o extra UE non residente in Italia, i requisiti richiesti nel presente Regolamento dovranno essere comprovati mediante documenti equipollenti ai sensi della legislazione dello Stato di provenienza tradotti in italiano con traduzione giurata. Ai soggetti che intendono presentare richiesta di qualificazione è richiesto di effettuare un sopralluogo in Azienda, di cui verrà rilasciata dichiarazione da allegare alla documentazione da produrre, previo appuntamento da prendere con il tecnico al seguente numero 045 6445210 negli orari di ufficio sopra indicati al fine di prendere visione della tipologia dei lavori e della struttura delle Aziende.

14.1. Modalità di presentazione della Richiesta di qualificazione

La Richiesta di qualificazione e la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, dovranno essere prodotte in forma cartacea, all'interno di un plico recante la dicitura:

“Qualificazione Servizio espurgo”. Detto plico dovrà essere consegnato all'Ufficio Protocollo di A.G.S. S.p.A. in Peschiera del Garda, Via Monte Baldo n. 17, e contestualmente alla presentazione cartacea tutta la documentazione, debitamente scansionata e convertita in file PDF dovrà essere trasmessa ad Azienda Gardesana Servizi S.p.A. all'indirizzo ags@ags.vr.it.

15. Documentazione a corredo della richiesta di qualificazione

Tutti i soggetti che intendono presentare Richiesta di qualificazione dovranno fornire, a corredo della stessa, la documentazione di seguito indicata.

15.1. Documentazione relativa ai requisiti di ordine generale

(c.d. requisiti morali):

- a) Dichiarazione sostitutiva per l'attestazione dei requisiti di ordine generale, resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante e redatta in conformità al modello predisposto dalle Aziende, modulo A), attestante il possesso dei requisiti di cui al successivo art. (17.1);
- b) certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A., di data non anteriore a sei mesi antecedenti la data di presentazione della Richiesta di qualificazione, contenente le esplicite diciture “fallimentare” ed “antimafia”;
- c) certificato D.U.R.C. rilasciato, nei 30 giorni precedenti la data di presentazione della Richiesta di qualificazione, dal competente ente;
- d) eventuale certificato della Prefettura che attesti la conclusione del Piano di Emersione dal Lavoro nero di cui si è avvalsa l'impresa;
- e) copia conforme all'originale delle autorizzazioni in corso di validità, dalle quali risultino i **codici CER:**
 - **19.08.01: vaglio;**
 - **19.08.02: rifiuti dell'eliminazione della sabbia;**
 - **19.08.05: fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane;**
 - **19.08.09: miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili;**
 - **20.03.04: fanghi delle fosse settiche;**
 - **20.03.06: rifiuti della pulizia delle fognature.**

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, queste dichiarazioni e le autorizzazioni devono essere presentate da tutte le imprese associate.

15.2. Documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale

Dichiarazione sostitutiva per l'attestazione dei requisiti di ordine speciale, resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante e redatta in conformità al modello predisposto dalle Aziende, modulo B), attestante il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 17.2.; corredata di prospetti e autodichiarazioni relative ai requisiti possesso di attrezzature, esecuzione di lavori analoghi e presenza di figure professionali richieste.

15.2.1. Requisiti relativi alle figure professionali

L'operatore economico dovrà presentare:

- a) Libro Unico del Lavoro relativo alle risorse indicate ai fini della qualificazione;

b) Prospetto riepilogativo del personale, riportante i nominativi di tutte le risorse indicate dall'impresa recante, con riferimento a ciascuna risorsa, i seguenti elementi, utilizzando il modulo C):

- cognome e nome della risorsa;
- pagina e numero del Libro Unico del Lavoro in cui è indicata la risorsa;
- figura professionale che si intende far ricoprire alla risorsa nell'ambito della qualificazione delle Aziende;
- indicazione della/e tipologia/e per la/e quale/i la risorsa è indicata;
- periodo di presenza in organico;
- estremi dell'eventuale abilitazione/attestato posseduto dalla risorsa.

c) per ogni figura professionale richiesta all'art. 17.2.4 del presente Regolamento dovranno fornirsi:

- dichiarazione sostitutiva per l'attestazione dei requisiti di specializzazione professionale, resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante, in cui si attesti il possesso dei requisiti richiesti all'art. 17.2.4, recante "qualificazioni e specializzazioni delle figure professionali", redatta in conformità al modulo B1 predisposto dalle Aziende e copia dichiarata conforme all'originale, delle attestazioni dei corsi effettuati per la informazione e formazione in materia di sicurezza;

15.2.2. Requisiti relativi ai lavori analoghi

copia conforme dei certificati attestanti la regolare esecuzione dei lavori indicati rilasciati o controfirmati dall'Autorità competente nel caso di interventi e prestazioni eseguite per pubbliche amministrazioni; ovvero documentazione rilasciata dal Committente, nel caso di interventi e prestazioni eseguite per privati, con l'indicazione del tipo di prestazione, dell'importo e del periodo di esecuzione tutte da redigere utilizzando il modulo B2. Dalla documentazione prodotta si dovrà evincere che la concorrente è organizzata e strutturata per effettuare il servizio di reperibilità.

A.G.S. S.p.A. si riserva la facoltà di considerare idonea, a proprio insindacabile giudizio, ogni ulteriore documentazione dalla quale possano evincersi i suddetti elementi, rilasciata, ovvero controfirmata/quietanzata dal Committente.

Si precisa che i lavori effettuati per A.G.S. S.p.A. e per Garda Uno S.p.A. dovranno essere indicati nella dichiarazione relativa alle pregresse esecuzioni mod. B2, ma la copia dei relativi certificati non dovrà essere prodotta in quanto la regolare esecuzione degli stessi sarà direttamente verificata presso i Committenti.

15.2.3. Requisiti relativi alla idoneità tecnica

Copia conforme all'originale delle autorizzazioni in corso di validità, dalle quali risultino i codici **CER 19.08.01, 19.08.02, 19.08.05, 19.08.09, 20.03.04 e 20.03.06,**.

15.2.5. Certificato di presa visione tipologia del servizio e struttura Aziende rilasciato dalle Aziende in occasione del sopralluogo.

16. Documentazione a corredo della richiesta di qualificazione dei consorzi.

Nel caso in cui il soggetto che presenta la Richiesta di qualificazione sia un Consorzio o G.E.I.E., a corredo della stessa dovranno essere prodotti:

1. atto costitutivo;
2. statuto aggiornato.

La documentazione richiesta per la qualificazione all'art. 16 dovrà essere prodotta secondo le modalità di seguito definite.

16.1. Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi stabili di cui alla lett. b) e c) art. 5 del Regolamento.

I consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili di cui alle lettere b) e c), art. 5 del Regolamento, possono presentare la richiesta di qualificazione anche limitatamente ad una rosa di consorziate; a tal fine dovrà essere prodotta apposita dichiarazione.

Si precisa inoltre quanto segue:

a) Documentazione relativa ai Requisiti di ordine generale (cfr. articolo 15.1.), modulo A :

Tutta la documentazione relativa a tali requisiti dovrà essere prodotta sia dal consorzio, sia da ciascuna delle imprese facenti parte del consorzio (ovvero, da parte di tutte le consorziate per le quali intende qualificarsi).

b) Documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale (cfr. articolo 15.2.) modulo B:

La Dichiarazione sostitutiva per l'attestazione dei requisiti di ordine speciale e tutte le dichiarazioni relative alle figure professionali, pregresse esecuzioni di lavori e attrezzature, dovranno essere presentati dal singolo consorzio con apposito riferimento alle imprese consorziate cui si riferisce il singolo requisito dichiarato.

c) Requisiti relativi alle figure professionali (cfr. 15.2.1) modulo B1 : con riferimento a "Libro Unico del Lavoro" (cfr. 15.2.1 lett. a), prospetto riepilogativo del personale modulo B1.1 (cfr. 15.2.1 lett. b), si precisa che tali documenti dovranno essere presentati dal consorzio e/o dalle consorziate di cui questo si avvale per l'attestazione dell'organico richiesto;

d) Lavori, Attrezzature, Automezzi e Mezzi d'opera relativi alla tipologia (art. 15.2.2.) modulo B2 e B3: i certificati attestanti l'esecuzione dei servizi nella tipologia devono essere presentati dal solo consorzio, ovvero, in caso di consorzi stabili costituiti da meno di 3 anni, anche dalle imprese consorziate;

16.2. Consorzio di concorrenti di cui alla lett. e) art. 5 del Regolamento

I consorzi di concorrenti dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dai legali rappresentanti, ove siano specificate le imprese raggruppate e le quote di partecipazione, eventuali procure conferite ed eventuali forme di garanzia prestata fra soggetti partecipanti.

Si precisa inoltre quanto segue:

a) Documenti relativi ai requisiti di ordine generale (cfr. articolo 15.1.) modulo A: devono essere prodotti da tutte le imprese consorziate;

b) documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale (cfr. articolo 15.2.) modulo B: La Dichiarazione sostitutiva per l'attestazione dei requisiti di ordine speciale (cfr. art. 15.2) e le dichiarazioni relative alle figure professionali, modulo B1 alle pregresse esecuzioni di servizi modulo B2 ed alle attrezzature (cfr. articolo 15.2), dovranno essere presentati dal singolo consorzio con apposito riferimento alle imprese consorziate cui si riferisce il singolo requisito dichiarato..

c) Requisiti relativi alle figure professionali (cfr. 15.2.1) modulo B1, con riferimento a "Libro Unico del Lavoro" (cfr. 15.2.1 lett. a), prospetto riepilogativo del personale modulo C (cfr. 15.2.1 lett. b), si precisa che tali documenti dovranno essere presentati da tutte le consorziate, relativamente alle risorse, da queste possedute, per mezzo delle quali viene dimostrato l'organico richiesto;

d) Servizi, Attrezzature, Automezzi e Mezzi d'opera relativi alla tipologia (cfr. art. 15.2.2.) moduli B2 e B3: i certificati attestanti l'esecuzione dei servizi nella tipologia, devono essere presentati da ciascun consorzio con riferimento alla misura percentuale indicata, nel rispetto della misura minima del 60% per un'impresa consorziata e del 20% per le restanti;

CAPO 6 – REQUISITI E CRITERI DI VALUTAZIONE

17. Requisiti richiesti per la qualificazione

Al momento della presentazione della Richiesta di qualificazione, i soggetti di cui all'art. 5 del presente Regolamento dovranno possedere i requisiti di seguito elencati .

17.1 Requisiti di ordine generale (cd. Requisiti morali)

I candidati dovranno attestare di possedere i requisiti di ordine generale (c.d. requisiti morali) di seguito indicati, previsti dalla normativa vigente in materia (art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.):

- 1) iscrizione al Registro C.C.I.A.A. o, per l'imprenditore straniero non residente in Italia, qualora presente, iscrizione nel registro professionale dello Stato di appartenenza oppure dichiarazione attestante l'esercizio dell'attività;
- 2) insussistenza dello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ovvero di procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni e di qualsiasi altra situazione equivalente, in base alla legislazione straniera, nel caso di soggetto appartenente ad altro Stato UE o a Stato che con essa abbia accordi multilaterali o bilaterali;
- 3) insussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio; nonché nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso istitutivo del presente Sistema, resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- 4) inesistenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge n. 575/1965 e ss.mm.ii., relativa alle disposizioni di lotta contro la delinquenza mafiosa, nei confronti del titolare e del direttore tecnico nel caso di impresa individuale, del socio e del direttore tecnico nel caso di società in nome collettivo o in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico nel caso di altro tipo di società o consorzio;
- 5) insussistenza di sentenze, ancorché non definitive, relative ai reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto nei confronti del titolare e del direttore tecnico nel caso di impresa individuale, del socio e del direttore tecnico nel caso di società in nome collettivo o in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico nel caso di altro tipo di società o consorzio;
- 6) insussistenza di misure cautelari interdittive, ovvero del divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- 7) non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55;
- 8) insussistenza delle situazioni di esclusione dalle gare d'appalto previste dall'art. 1-bis, comma 14, Legge 383/2001;

- 9) non aver commesso violazione grave, definitivamente accertata, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse e dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'impresa è stabilita;
- 10) adempimento delle prescrizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme in materia del diritto al lavoro dei disabili;
- 11) inesistenza di infrazioni gravi, debitamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- 12) insussistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle gare di appalto risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- 13) insussistenza di errore grave nell'esercizio della propria attività professionale accertato con qualsiasi mezzo dall'amministrazione aggiudicatrice, o di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante;
- 14) insussistenza, secondo le modalità e nei termini ivi prescritti, delle fattispecie di cui alle lett. c), d), f) e g) del successivo art. 28, recante le fattispecie che comportano la sospensione della qualificazione .
- 15) insussistenza di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (salvo che ricorrano i casi di legittima difesa o stato di necessità).

17.2. Requisiti di ordine speciale.

L'impresa qualificanda deve dimostrare di essere dotata della capacità di eseguire i servizi oggetto della qualificazione, mediante il possesso di un'adeguata attrezzatura tecnica e dotazione professionale, che va a costituire la cosiddetta idoneità tecnico - organizzativa.

17.2.1. Requisiti relativi alla idoneità tecnica.

Al fine di attestare l'idoneità tecnica all'esecuzione del servizio, i Candidati dovranno possedere autorizzazioni in corso di validità, dalle quali risultino i codici **CER 19.08.01, 19.08.02, 19.08.05, 19.08.09, 20.03.04 e 20.03.06.**

17.2.2. Requisiti

Le imprese dovranno aver maturato una adeguata esperienza nell'esecuzione per cui chiedono la qualificazione espressa da:

- a) pregressa esecuzione di servizi, debitamente certificata, di natura analoga a quella della tipologia in cui si chiede la qualificazione;
- b) idonea struttura organizzativa che annoveri in organico il numero minimo di figure professionali adeguate al servizio oggetto di qualificazione (organico base);
- c) disponibilità di attrezzatura, automezzi e mezzi d'opera specifici per la tipologia del servizio.

Le suddette prerogative sono rilevate dai seguenti requisiti:

- 1) **Cifra d'affari.** L'idoneità ad eseguire il servizio viene attestata, in via generale, dalla effettuazione, negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari antecedenti la richiesta di qualificazione, di **servizi analoghi alla tipologia oggetto della Richiesta di qualificazione** per un importo complessivo annuo **non inferiore ad € 150.000.**
- 2) **Figure professionali, attrezzatura, automezzi e mezzi d'opera** idonei alla tipologia di servizio richiesta

Figure professionali:

FIGURE PROFESSIONALI	
Direttore tecnico	1
Direttore di cantiere	1
Impiegato tecnico	1
Operaio specializzato con livello adeguato a ricoprire la carica di autista	2
Operaio Qualificato	2

Attrezzatura, automezzi e mezzi d'opera:

MEZZI	RICHIESTA AZIENDE
Autobotti dotate di doppio canaljet	3
Attrezzatura per ricerca tubazioni con radio sonda da montarsi su canaljet	1
Set di ugelli di dimensioni adeguate alle tubazioni;	3
Set di ugelli idonei per gli eventuali sradicamenti di radici di modesta misura	1
Attrezzatura per la pulizia superficiale e del fondo delle vasche degli impianti di sollevamento (le dimensioni delle vasche arrivano fino a 11x23 metri con una profondità fino a 9.5 metri);	3
Attrezzatura per la pulizia di tratti di collettore con diametri variabili da 100 mm fino a 1200 mm, di rami di fognature comunali, e l'interno delle caditoie stradali	3
Attrezzature per sollevare in sicurezza i chiusini particolarmente pesanti;	3

Sonde con getti d'acqua in pressione equipotenziali in tutte le direzioni con pressione variabile	3
Attrezzatura per poter prolungare le tubazioni montate sui naspi principali al fine di intervenire in tratte particolarmente lunghe	3
Apparecchiatura per la rilevazione di gas tossici ed ossigeno	3

Le eventuali ulteriori attrezzature possedute dall'impresa non necessarie ai fini della qualificazione. Tutti i mezzi e le attrezzature sopra richieste, devono essere conformi alla normativa sia antinfortunistica che impiantistica di settore vigente.

Tutti gli autocarri dovranno essere regolarmente collaudati e rispondenti alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

al modulo B3 dovrà essere allegata fotocopia del documento di circolazione e documento di collaudo di ogni mezzo dichiarato;

Tutti richiesti, dovranno essere facilmente identificabili.

La data di immatricolazione delle autobotti non dovrà essere antecedente al 1995.

Nel caso la ditta sia in possesso di ulteriori attrezzature rispetto a quelle minime richieste nel presente titolo, può compilare il modulo B3 bis ed allegarlo alla domanda.

17.2.3. Qualificazioni e specializzazioni delle figure professionali.

Con riferimento al servizio, (art. 4) l'organico base specializzato è composto da figure professionali già presenti in organico al momento della presentazione della richiesta di qualificazione e munite dell'esperienza specifica in dettaglio:

a) Direttore tecnico

- Avere maturato una **esperienza specifica** come direttore di cantiere nell'ambito della tipologia del servizio oggetto di qualificazione, di minimo **2 anni** anche se non continuativi;
- avvenuta informazione e formazione in conformità a quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2006 e s.m.i., effettuata presso Organismi Paritetici o strutture accreditate a livello nazionale;
- avvenuta informazione di minimo 16 ore sui contenuti minimi formativi del D.M. 16.01.1997 pubblicato sulla G.U. n. 27 del 03.02.1997 ed effettuata presso Organismi Paritetici o strutture accreditate a livello nazionale.

a) Direttore di cantiere

- Avere maturato una **esperienza specifica** come direttore di cantiere nell'ambito della tipologia del servizio oggetto di qualificazione, di minimo **2 anni** anche se non continuativi;
- avvenuta informazione e formazione in conformità a quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2006 e s.m.i., effettuata presso Organismi Paritetici o strutture accreditate a livello nazionale;
- avvenuta informazione di minimo 16 ore sui contenuti minimi formativi del D.M. 16.01.1997 pubblicato sulla G.U. n. 27 del 03.02.1997 ed effettuata presso Organismi Paritetici o strutture accreditate a livello nazionale.

b) Impiegato tecnico/Assistente di cantiere

- Avere maturato una **esperienza specifica** come impiegato tecnico/assistente di cantiere nell'ambito della tipologia per la quale si chiede l'iscrizione, di minimo **1 anno** anche se non continuativo;

- avvenuta informazione e formazione in conformità a quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2006 e s.m.i., effettuata presso Organismi Paritetici o strutture accreditate a livello nazionale.

c) Operaio Specializzato – con livello adeguato a ricoprire la carica di autista

- La presenza **in organico** da un periodo di tempo di almeno **3 mesi** continuativi;
- avvenuta informazione e formazione in conformità a quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2006 e s.m.i., effettuata presso Organismi Paritetici o strutture accreditate a livello nazionale;
- avvenuta informazione e formazione presso Organismi Paritetici o strutture accreditate a livello nazionale:
- sulla gestione delle emergenze (D.Lgs. n. 81/2006 e s.m.i.);
- sulla gestione del primo soccorso (D.M. 388/03);
- sulla gestione del rischio incendio, rischio medio, (D.M. 10.03.1998 pubblicato sul S.O. n. 64 alla G.U. n. 81 del 07.04.1998).

h) Operaio Qualificato

- La presenza **in organico** da un periodo di tempo di almeno **3 mesi** continuativi;
- avvenuta informazione e formazione in conformità a quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2006 e s.m.i., effettuata presso Organismi Paritetici o strutture accreditate a livello nazionale.

E' necessario allegare al modulo relativo alle figure professionali, copia di tutti gli attestati di frequenza dei corsi in materia di sicurezza del personale.

Precisazioni in merito al requisito della Presenza in organico

La presenza in organico qualora non continuativa, deve intendersi riferita all'ultimo quinquennio anteriore alla presentazione della richiesta di qualificazione.

Fungibilità delle figure professionali

Si precisa che nella compilazione della “dichiarazione riepilogativa del personale” (cfr. art. 15.2.1, lett b) dovrà essere indicata l'effettiva specializzazione posseduta.

18. Sussistenza delle figure professionali e degli automezzi, attrezzature e mezzi d'opera relativi alla tipologia

In riferimento agli specifici requisiti relativi alla tipologia prescritti al precedente art. 17.2.2, si precisa quanto segue:

A) Figure Professionali

- le risorse che ricoprono le figure professionali prescritte (organico base), devono stabilmente essere presenti nell'organico dell'impresa – in forza di regolare contratto di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia - all'atto della presentazione della Richiesta di qualificazione;
- in caso di aggiudicazione, qualora il capitolato lo richieda, ovvero in caso di aggiudicazione di ulteriori appalti, resta ferma la necessità di **implementazione dell'organico base**, con figure professionali anche prive di esperienza specifica e non necessariamente presenti in organico da un periodo di tempo minimo;
- le qualificazioni e specializzazioni delle figure professionali indicate al precedente articolo 17.2.3 dovranno essere, per ciascuna risorsa, attribuite dal datore di lavoro previa analisi del curriculum vitae, del libretto di lavoro e delle pregresse esperienze, mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa (cfr. art. 15.2.1, lett. c);
- fatta eccezione per il Direttore tecnico (che può rivestire anche l'ulteriore ruolo di direttore di cantiere e impiegato tecnico), una risorsa può ricoprire una sola figura professionale (es. la risorsa indicata

come operaio specializzato con livello adeguato a ricoprire la carica di autista può essere indicata solo come operaio specializzato con livello adeguato a ricoprire la carica di autista). si precisa che non saranno accettate le Richieste di qualificazione in cui la stessa persona ricopra due o più figure professionali richieste.

B) Attrezzatura, automezzi e mezzi d'opera

La struttura operativa - costituita da attrezzatura, automezzi e mezzi d'opera indicati - dovrà essere allestita dall'impresa, nelle quantità minime indicate, **successivamente all'aggiudicazione**, quale condizione necessaria per dare corso alla consegna del servizio.

VERIFICHE NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Le Aziende provvederanno, entro 30 giorni dal ricevimento da parte dell'impresa della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e, comunque, prima della consegna del servizio, a verificare:

- l'effettiva disponibilità delle figure professionali previste dal Capitolato Speciale per l'esecuzione dell'appalto;
- l'effettiva disponibilità della attrezzatura, degli automezzi e mezzi d'opera necessari, sulla base di quanto prescritto all'art. 17.2.2.

Nel caso in cui l'impresa risultasse priva della struttura dichiarata ed adeguata per la gestione del contratto, non si darà corso all'aggiudicazione, ovvero essa sarà revocata ed il contratto non sarà stipulato, o sarà risolto in danno.

19. Requisiti richiesti per la qualificazione dei consorzi

Nel caso di partecipazione dei soggetti riuniti, i requisiti prescritti nel presente Sistema dovranno essere soddisfatti in ragione delle seguenti modalità.

19.1. Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane e

Consorzi stabili di cui alle lett. b) e c) art. 5 del Regolamento

- a) **Requisiti di ordine generale (art. 17.1.):** devono essere attestati sia dal consorzio sia da tutte le imprese facenti parte del consorzio. Tuttavia, se all'atto della domanda di qualificazione il consorzio indica una rosa di consorziate per conto delle quali intende partecipare alle gare indette da A.G.S. S.p.A., da Garda Uno S.p.A. per l'affidamento del servizio oggetto del presente Regolamento, i requisiti morali devono essere attestati sia dal consorzio sia dalle sole consorziate per conto delle quali il consorzio intende concorrere;
- b) b) autorizzazioni in corso di validità, dalle quali risultino i **codici CER 19.08.01, 19.08.02, 19.08.05, 19.08.09, 20.03.04 e 20.03.06.** devono essere possedute dal consorzio in quanto tale.
- c) **Lavori, Figure professionali, Attrezzature, Automezzi e Mezzi d'opera relativi al servizio** il requisito relativo ai pregressi lavori analoghi correttamente eseguiti deve essere posseduto e attestato direttamente dal consorzio in quanto tale. Si precisa che i consorzi stabili costituiti da meno di 3 anni potranno utilizzare, per la dimostrazione del requisito, il fatturato relativo ai lavori analoghi delle singole imprese consorziate.

I ruoli professionali e le attrezzature tecniche possono essere attestati, oltre che direttamente, computando cumulativamente in capo al consorzio gli elementi posseduti singolarmente dalle imprese consorziate.

19.2. Consorzio di concorrenti di cui alla lett. e) art. 5 del Regolamento

- a) **Requisiti di ordine generale (art. 17.1.):** devono essere attestati da tutte le imprese facenti parte del consorzio.

b) autorizzazioni in corso di validità, dalle quali risultino i **codici CER 19.08.01, 19.08.02, 19.08.05, 19.08.09, 20.03.04 e 20.03.06.**, .. devono essere posseduti da tutte le imprese facenti parte del consorzio

c) **Lavori, Figure professionali, Attrezzature, Automezzi e Mezzi d'opera relativi alla tipologia (art. 17.2.2.):** i lavori analoghi correttamente eseguiti nella tipologia, devono essere posseduti e attestati singolarmente da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento nella misura minima del 60% per una consorziata e del 20% per le restanti consorziate.

Diversamente, i ruoli professionali e le attrezzature tecniche sono attestati computando cumulativamente in capo al consorzio gli elementi posseduti singolarmente dalle imprese consorziate che concorrono a soddisfare i requisiti richiesti.

CAPO 7 – PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE

20. Esame della documentazione

La procedura di qualificazione è espletata a cura dell'“Area Affari Generali Gara -Contratti” di A.G.S. S.p.a. in collaborazione con personale di Garda Uno S.p.A.. Tale Struttura svolgerà per entrambe le Aziende l'attività istruttoria necessaria per l'esame della documentazione presentata dalle Candidate e provvederà alla formazione ed all'aggiornamento periodico dell'Albo servizio espurgo, in ragione di quanto prescritto nel presente Regolamento.

Si procederà secondo l'ordine progressivo con cui le Richieste di qualificazione sono pervenute, complete di tutta la documentazione richiesta. Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo apposto dall'Ufficio Protocollo di A.G.S. S.p.A..

Per i soggetti che durante il procedimento di qualificazione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti fa fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.

Effettuata l'istruttoria, le Aziende comunicano l'esito del procedimento di qualificazione,. Nel caso in cui la documentazione esibita non sia completa la Richiesta di qualificazione non verrà accolta.

21 Esito della procedura di qualificazione

21.1. Accoglimento della Richiesta.

In presenza di Richiesta corretta e completa di documentazione conforme a quanto prescritto nel Regolamento, la Richiesta di qualificazione viene accolta e l'ufficio Area Affari Generali Gara -Contratti” di A.G.S. S.p.A. in collaborazione con Garda Uno S.p.A. provvederà all'attribuzione della qualificazione ed all'inserimento della richiedente nell'Albo servizio espurghi.

Le imprese qualificate saranno invitate a partecipare alle gare indette da A.G.S. S.p.A. e da Garda Uno S.p.A. in applicazione del Sistema.

La qualificazione ha effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di iscrizione all'Albo Servizio Espurghi.

21.2. Rigetto della richiesta.

Qualora in sede di verifica dei requisiti richiesti la Candidata ne risulti priva la qualificazione viene rigettata.

Le candidate che subiscano il rigetto della domanda non saranno inserite nell'Albo Servizio Espurghi e non saranno invitate a partecipare alle gare indette da A.G.S. S.p.A. e da Garda Uno S.p.A. in applicazione del sistema.

La reiezione sarà comunicata all'impresa, con adeguata motivazione.

Il rigetto della domanda non precluderà, qualora la candidata sia divenuta in possesso di tutti i requisiti previsti nel Regolamento, la possibilità di presentare una nuova Richiesta di qualificazione.

22. Validità della qualificazione

La qualificazione ha validità triennale a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di iscrizione all'Albo e, oltre che alla scadenza di detto triennio, cessa contestualmente al termine della validità dell'Albo Servizio Espurghi.

23. Verifica della permanenza dei requisiti

Le Aziende provvedono a controllare, nei confronti delle imprese che hanno superato positivamente la procedura di qualificazione e che sono iscritte all'Albo Servizio Espurghi, la **costante permanenza dei requisiti richiesti**.

In dettaglio sono attuati i seguenti controlli progressivi:

- in fase di formazione dell'elenco di imprese da invitare ad ogni singola procedura di affidamento sarà verificata la validità delle autorizzazioni dalle quali risultino i **codici CER 19.08.01, 19.08.02, 19.08.05, 19.08.09, 20.03.04 e 20.03.06** di tutte le imprese invitate;
- in fase di stipula del contratto di appalto si procederà a verificare la permanenza dei requisiti di ordine generale previsti nel Regolamento;
- ogni anno di vigenza del presente Sistema, le Aziende provvederanno a verificare in capo a tutte le imprese iscritte all'Albo la sussistenza dei requisiti prescritti nel presente Regolamento.

24. Verifica annuale della sussistenza dei requisiti

I requisiti prescritti dal presente Regolamento vigono sia per l'ingresso nell'Albo Servizio Espurghi sia per la permanenza nello stesso.

Di conseguenza, per le imprese già iscritte all'Albo Servizio Espurghi il triennio utile per attestare il possesso dei requisiti richiesti scorre dinamicamente, alla data del 31 dicembre di ogni anno di vigenza del Sistema: al primo esercizio utilizzato in fase di prima iscrizione viene sostituito l'esercizio finanziario maturato nel periodo successivo alla qualificazione e così via *un'impresa qualificata in prima istanza in base al triennio -2007- 2009 viene, a seguito del primo anno di permanenza nell'Albo Servizio Espurghi, successivamente sottoposta alla verifica annuale dei requisiti valutati in base al triennio 2008-2010*).

Si procederà, in tale maniera, alla verifica annuale della permanenza dei requisiti sia generali sia speciali prescritti dal Regolamento, in ragione dei criteri di cui al precedente art. 17.

Le imprese qualificate dovranno quindi far pervenire, entro il mese di aprile di ogni anno di vigenza del Sistema, tutta la documentazione di cui all'art. 15 del Regolamento, relativa all'ultimo esercizio finanziario maturato (*nel caso in cui l'impresa sia stata qualificata in base al triennio 2006-2009, al fine di consentire la verifica annuale dei requisiti deve far pervenire, entro aprile 2011, la documentazione relativa all'anno 2010*). In dettaglio si tratta dei seguenti documenti, relativi ai requisiti maturati nell'anno finanziario antecedente al periodo di effettuazione della verifica in questione:

Requisiti di ordine generale

a) CCIAA;

b) Certificato DURC positivamente emesso nei 30 giorni antecedenti la presentazione dello stesso;

Requisiti di ordine speciale

c) Prospetto riepilogativo del personale aggiornato;

d) Estratto del Libro Unico del Lavoro o dichiarazione del legale rappresentante con indicazione del personale assunto, data di assunzione, mansioni svolte;

- e) Certificati di specializzazione e di formazione delle nuove risorse o se mutati rispetto a quelli precedentemente prodotti;
- f) Certificati di corretta esecuzione lavori.

Presentazione

I documenti relativi all'aggiornamento dei requisiti, dovranno essere prodotti in forma cartacea, all'interno di un plico recante la dicitura: "Qualificazione Servizio Espurghi". Detto plico dovrà essere consegnato all'Ufficio Protocollo di A.G.S. S.p.A. in Peschiera del Garda Via Monte Baldo n. 17 e **debitamente scansionati e convertiti in file PDF** dovranno essere inviati alla casella di posta elettronica aziendale ags@ags.vr.it.

La Commissione, secondo le prescrizioni del Regolamento, provvederà alla verifica in questione.

Le Aziende si riservano la facoltà di richiedere, in ogni momento, alle imprese iscritte all'Albo Servizi Espurghi l'invio della documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti e/o la richiesta di ulteriori documenti anche se non indicati nel presente Regolamento.

25. Rinnovo ed estensione della qualificazione della impresa

L'operatore economico, sei mesi prima della data di scadenza della qualificazione, dovrà presentare apposita domanda di rinnovo.

E' onere delle imprese qualificate comunicare ad A.G.S. S.p.A., entro 30 giorni da quando ne sono venute a conoscenza, il venire meno di uno dei requisiti di qualificazione in precedenza dichiarati.

26. Decadenza dai benefici

Qualora, a seguito del controllo, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni prodotte in merito al possesso dei requisiti generali e speciali il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000 e quindi incorrerà nell'esclusione dalla singola gara, nella revoca di eventuali aggiudicazioni e nella risoluzione, *ipso iure*, di qualsiasi contratto stipulato tra l'impresa ed A.G.S. S.p.A. e Garda Uno S.p.A., nell'ambito delle procedure di affidamento espletate in forza del Sistema. Inoltre, il dichiarante sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia di dichiarazioni sostitutive, secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

CAPO 8 - GESTIONE DINAMICA DELL'ALBO

27. Eventuale sospensione della qualificazione

La qualificazione può essere sospesa qualora siano riscontrate fattispecie che, integrando una potenziale perdita dei requisiti prescritti per la qualificazione, determinerebbero il venire meno della fiducia nella serietà, correttezza professionale e capacità di eseguire i lavori oggetto della qualificazione.

27.1 Requisiti di ordine generale (c.d. requisiti morali)

In riferimento ai requisiti di ordine generale, il provvedimento può essere emesso ove le Aziende vengano a conoscenza, in qualunque modo, delle seguenti fattispecie:

- a) sospensione dell'attività certificata dalla C.C.I.A.A., per l'imprenditore straniero non residente in Italia
- sospensione dell'attività certificata nel registro professionale dello Stato di appartenenza;

- b) procedimento in corso per la dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo a carico dell'impresa e di qualsiasi altra situazione equivalente - secondo la legislazione straniera nel caso di soggetto appartenente ad altro Stato UE o a Stato che con essa abbia accordi multilaterali o bilaterali;
- c) procedimento giudiziario in corso per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull'affidabilità morale e professionale, nei confronti del titolare e del direttore tecnico nel caso di impresa individuale, del socio e del direttore tecnico nel caso di società in nome collettivo o in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico nel caso di altro tipo di società o consorzio nonché nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso istitutivo del presente Sistema;
- d) procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge n. 575/1965 e ss.mm.ii., relativa alle disposizioni in materia di lotta contro la delinquenza mafiosa, nei confronti del titolare e del direttore tecnico nel caso di impresa individuale, del socio e del direttore tecnico nel caso di società in nome collettivo o in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico nel caso di altro tipo di società o consorzio;
- e) procedimento giudiziario in corso per reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto nei confronti del titolare e del direttore tecnico nel caso di impresa individuale, del socio e del direttore tecnico nel caso di società in nome collettivo o in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico nel caso di altro tipo di società o consorzio;
- f) procedimenti in corso per l'applicazione di misure cautelari interdittive, ovvero del divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- g) procedimento volto ad accertare la sussistenza di violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55;
- h) procedimento volto all'accertamento della sussistenza di situazioni di esclusione dalle gare di appalto come previste dall'art. 1-bis, comma 14, della Legge 383/2001;
- i) procedure finalizzate all'accertamento della sussistenza di gravi violazioni degli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse e dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'impresa è stabilita;
- j) procedure per l'accertamento di eventuali violazioni delle prescrizioni di cui alla Legge n. 68/99, in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- k) procedimenti indirizzati all'accertamento della sussistenza di gravi violazioni delle norme a tutela della sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- l) procedimenti volti ad accertare che siano state rese false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle gare di appalto;
- m) procedura finalizzata all'accertamento dell'esistenza di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, riscontrato da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, o di grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante. Nel caso delle ipotesi sopra definite, il provvedimento di sospensione potrà essere irrogato per tutta la durata di ciascun *iter* procedurale.
- n) procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi prevista, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (salvo che ricorrano i casi di legittima difesa o stato di necessità).

27.2 Requisiti di ordine speciale

In riferimento ai requisiti di ordine speciale, il provvedimento può essere emesso qualora siano in corso contestazioni, da parte di A.G.S. S.p.A. o di Garda Uno S.p.A., debitamente comunicate all'impresa e aventi ad oggetto la sussistenza delle prescritte prerogative economico-finanziarie e tecnico-organizzative. In tale caso il provvedimento di sospensione potrà essere irrogato per tutta la durata di ciascun *iter* procedurale.

28. Sospensione della qualificazione

La qualificazione è sospesa qualora si sia verificata la perdita dei requisiti prescritti per la qualificazione. Inoltre, si darà corso al provvedimento in questione ogni qual volta l'impresa si renda inadempiente rispetto alle prescrizioni impartite nell'ambito del Sistema di Qualificazione del Servizio di Espurghi e delle gare espletate in applicazione dello stesso.

In dettaglio la sospensione è irrogata, per il periodo di seguito indicato, qualora si riscontrino le seguenti eventualità:

- a) definitivo accertamento di una delle situazioni descritte al punto 27.1, in tal caso la sospensione durerà 6 mesi qualora non diversamente previsto dalla legge o dal presente Regolamento;
- b) definitivo accertamento della perdita dei requisiti speciali prescritti per l'iscrizione al Sistema; in tal caso la sospensione durerà 12 mesi;
- c) sussistenza di pendenti procedure di risoluzione per inadempimento dell'impresa, in tal caso la sospensione durerà sino alla conclusione dell'iter procedurale in questione;
- d) sussistenza di contenzioso giudiziale in corso avente ad oggetto l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte o qualsiasi elemento inerente la correttezza e la moralità professionale dell'impresa, in tal caso la sospensione durerà sino alla conclusione dell'iter procedurale in questione;
- e) inadempienza, a seguito di specifica diffida, alle prescrizioni indicate nell'ambito del Sistema di Qualificazione del Servizio di Espurgo e:
 - 1) la documentazione per le verifiche relative alla permanenza dei requisiti richiesti non venga fornita nei termini prescritti; in tal caso la sospensione avrà luogo sino alla produzione della documentazione espressamente richiesta;
 - 2) ogni ulteriore documentazione richiesta nell'ambito della dimostrazione dei requisiti dichiarati non venga fornita; in tal caso la sospensione avrà luogo sino alla produzione della documentazione espressamente richiesta;
- f) mancata puntuale effettuazione degli adempimenti previsti nell'ambito della stipula dei contratti e/o della consegna lavori degli appalti affidati in applicazione del presente Sistema, in dettaglio qualora:
 - f 1) l'impresa, a seguito di primo sollecito, non produca i documenti per la stipula del contratto e/o per la consegna dei lavori nei tempi previsti, in tal caso la sospensione durerà 3 mesi;
 - f 2) l'impresa, a seguito di primo sollecito, non si presenti alla stipula del contratto e/o alla consegna dei lavori nel giorno stabilito; in tal caso la sospensione durerà 6 mesi;
- g) perdita dell'affidabilità nell'operatore economico, qualora quest'ultimo si trovi in circostanze quali:
 - g 1) rinuncia, da parte dell'impresa, ad eseguire il servizio per fatto non imputabile al Committente, in tal caso la sospensione durerà 12 mesi;
 - g 2) rescissione o risoluzione per grave inadempimento dell'appaltatore di un contratto di appalto, stipulato da A.G.S. S.p.A. o da Garda Uno S.p.A., ovvero dalle Società da essa partecipate che si avvalgono del Sistema, in tal caso la sospensione durerà 12 mesi;
 - g 3) contenzioso giudiziale con A.G.S. S.p.A. o con Garda Uno S.p.A., ovvero con le società da essa partecipate che si avvalgono del Sistema, conclusosi a favore delle succitate società; in tal caso la sospensione durerà 6 mesi;

- g 4) non accettazione da parte di A.G.S. S.p.A. o di Garda Uno S.p.A, ovvero delle società da essa partecipate che si avvalgono del Sistema, di precedenti servizi effettuati dall'impresa qualificata in difformità ai requisiti o alle prescrizioni dei relativi contratti, in tal caso la sospensione durerà 12 mesi;
- g 5) rinuncia da parte dell'impresa alla stipula del contratto di appalto con A.G.S. S.p.A. o con Garda Uno S.p.A., ovvero con le società da essa partecipate che si avvalgono del Sistema, in tal caso la sospensione durerà 12 mesi;
- g 6) riscontro da parte del Committente, successivamente all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto, della carenza di effettiva disponibilità delle figure professionali previste dal capitolato per l'esecuzione dell'appalto, ovvero della attrezzatura, degli automezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dell'appalto, in tal caso la sospensione durerà 12 mesi;
- g7) definitivo accertamento di "collegamento sostanziale" tra due imprese partecipanti alla medesima gara; in tal caso la sospensione durerà 6 mesi.

Inoltre, le Aziende adotteranno provvedimenti di sospensione in presenza di ogni ulteriore eventualità accertata in ragione di quanto previsto dai documenti di gara e dai documenti contrattuali, redatti dal Committente, allegati ad ogni singola gara di appalto del servizio(Capitolato Speciale d'Appalto, Elenco prezzi, ecc.).

29. Efficacia del provvedimento di sospensione – contro deduzioni

La sospensione, adeguatamente motivata, è comunicata all'impresa. Il provvedimento comporta, per l'impresa, il mancato invito alle gare effettuate in applicazione del Sistema e l'inammissibilità a concorso delle offerte presentate successivamente alla data del provvedimento in questione, ovvero alla data di adozione dell'atto che ha determinato il provvedimento di sospensione stesso, qualora antecedente.

Inoltre, qualora la sospensione venga irrogata nei confronti di impresa aggiudicataria, le Aziende si riservano la facoltà di intraprendere ogni azione idonea alla tutela dei propri interessi, ivi compresa la revoca dell'aggiudicazione, la mancata stipula del contratto o la sua risoluzione in danno e la revoca dell'eventuale consegna lavori.

L'impresa sospesa potrà, con richiesta documentata, chiedere la revoca della sospensione qualora vengano meno le condizioni che hanno portato all'adozione della misura.

Le Aziende, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di revoca della sospensione, adeguatamente documentata, fornirà motivata risposta.

Le imprese potranno essere sospese, altresì, in tutti gli altri casi previsti dal Regolamento e dalla normativa vigente.